

bili.

Lo schema tipo dei contratti di locazione (tenuto conto delle consuetudini e delle norme vigenti in ciascuna città) dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione di questo Istituto, al quale dovranno essere altresì comunicate le eventuali varianti, di carattere sostanziale che, per particolari esigenze, si rendessero necessarie.

2.) Spetta parimenti a codesta Società di provvedere, a propria cura e sotto la sua responsabilità, alla scelta degli affittuari e alla determinazione dei canoni di affitto salvo a questo Istituto il diritto di fare proprie designazioni e di fissare particolari condizioni.

Codesta Società dovrà in ogni modo dare preventiva notizia all'Istituto delle trattative di affitto di particolare importanza per l'entità o la durata del contratto o per la qualità degli affittuari, o per carattere speciale.

3.) Codesta Società dovrà provvedere alla riscossione dei canoni di affitto e degli altri eventuali redditi degli immobili;